

Avv. Danilo Granata

Piazza del Popolo 18 - Roma

C.so L. Fera 32 - Cosenza

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 16.01.2026, N. 377-2026,
RESA DAL TAR LAZIO – ROMA
SEZ. I, NEL GIUDIZIO N.R.G. 15426-2025**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di Francesco Parisi, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 377-2026 resa dal TAR Lazio Roma, Sez. I, nell'ambito del giudizio nrg 15246-2025,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. I; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 15426-2025;

- il ricorso è stato presentato da **Francesco Parisi**;

Il ricorso è stato presentato contro: a) il Ministero della Giustizia, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato a taluni controinteressati;

- con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne ***l'annullamento***: 1) Della graduatoria dei vincitori pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia il 12.11.2025 nonché della graduatoria degli idonei non vincitori relative al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area assistenti, già area funzionale seconda, nonché del relativo provvedimento di validazione e approvazione (sebbene non conosciuto), nelle parti di interesse; Dei verbali della Commissione esaminatrice di valutazione dei titoli di parte ricorrente, e in particolare del verbale della Commissione dell'11.11.2025 (per come citato nell'avviso del 13.11.2025 pubblicato sul sito ministeriale), sebbene allo stato non conosciuti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. gli avvisi di scelta e di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati sul sito ministeriale nonché l'elenco sedi disponibili, assegnate e residue, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; c. il bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; d. la nota del

Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio per i concorsi e il reclutamento, acquisita con prot. m_dg.DOG 29/01/2024. 0022133.E, con cui il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria viene autorizzato a svolgere direttamente il concorso in oggetto, ove lesiva; e. l'avviso del 13.11.2025 pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, ove di interesse;;

- con il ricorso è stata lamentato l'ingiusto modus operandi della P.a. , la quale non ha valutato come riserva *l'attività di volontario nelle forze armate* inserita nella relativa domanda di partecipazione al concorso del ricorrente;

- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

- 1. Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso.**
- 2. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.**
- 3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 del D.lgs 40/2017.**
- 4. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
- 5. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 6. Difetto di istruttoria.**
- 7. Difetto assoluto di motivazione.**
- 8. Contraddittorietà dell'azione amministrativa.**
- 9. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 10. Violazione del principio della parcondicio concorsorum.**
- 11. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 12. Violazione dell'art. 4 Cost.**
- 13. Violazione dell'art. 2103 del Codice dell'ordinamento militare.**
- 14. Disparità di trattamento.**
- 15. Sviamento di potere.**
- 16. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**

Le procedure concorsuali devono svolgersi nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, uguaglianza e accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica (artt. 3, 51 e 97 Cost.).

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha illegittimamente omissa di riconoscere al ricorrente il titolo di riserva, nonostante questi avesse regolarmente dichiarato in domanda di partecipazione lo svolgimento del servizio militare volontario senza demerito quale volontario in ferma prefissata nelle Forze Armate.

Il bando di concorso prevede espressamente una quota di posti riservata ai volontari delle Forze Armate e agli operatori che abbiano svolto il servizio civile, riserva che, in base alla normativa vigente e alla consolidata giurisprudenza, spetta anche a chi abbia svolto il servizio militare, equiparato al servizio civile.

L'omessa applicazione della riserva ha determinato l'esclusione del ricorrente dai vincitori, pur in presenza di un punteggio idoneo, in violazione del bando e delle disposizioni di legge.

L'operato dell'Amministrazione risulta altresì viziato da difetto di motivazione, non essendo chiarite le ragioni del mancato riconoscimento della riserva e di altri titoli dichiarati.

Ne consegue il diritto del ricorrente al riconoscimento della riserva prevista dal bando, al riesame della propria posizione in graduatoria e all'inclusione tra i vincitori, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente tutti i candidati (vincitori e idonei) che risultano collocati nella graduatoria finale del concorso de quo in una posizione peggiore rispetto a quella del ricorrente;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza cautelare n. 377-2026, pubblicata lo scorso 16 gennaio, si precisa che:

Ritenuto, al contempo, necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i

candidati (vincitori e idonei) che risultano collocati nella graduatoria finale del concorso de quo in una posizione peggiore rispetto a quella del ricorrente;

Rilevato l'elevato numero dei predetti controinteressati e letto l'art. 41, comma 4 c.p.a., il quale prevede che «quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità»;

Ritenuto, pertanto, i sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., di autorizzare l'integrazione del contraddittorio, a mezzo di pubblici proclami, così come richiesto dal ricorrente, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. *l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
2. *il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
3. *gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;*
4. *l'indicazione dei controinteressati;*
5. *l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
6. *l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
7. *il testo integrale del ricorso introduttivo.*

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- *che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
- *che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziainministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- *non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*
- *rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*
- *curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.*

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento..

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 15426/2026) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Prima Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 16.01.2026, n. 377-2026, *sub* r.g. 15426/2026.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza cautelare e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Roma, 02.02.2026

Avv. Danilo Granata